CAMERA ARBITRALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

STATUTO

1) Istituzione della camera arbitrale

Natura giuridica, finalità, patrimonio e autonomia organizzativa

1. L'Ordine degli Avvocati di Mantova ha costituito la "*Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova*" (in seguito denominata anche soltanto Camera Arbitrale).

2. La Camera Arbitrale offre servizi di arbitrato e risoluzione delle controversie sia nazionali che internazionali e sollecita lo sviluppo e la diffusione di sistemi di risoluzione alternativa delle controversie anche mediante l'organizzazione di convegni, la realizzazione di ricerche scientifiche e/o di corsi di formazione; inoltre mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale.

3. La Camera Arbitrale è dotata di autonomia organizzativa ed economica, non persegue fini di lucro, stabilisce in piena indipendenza le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità.

4. Il Consiglio dell'Odine, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense, prima dell'effettivo inizio dell'attività della Camera Arbitrale dovrà stipulare apposita polizza per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati dagli arbitri designati per lo svolgimento dell'attività cui è preposta la Camera arbitrale.

La polizza dovrà prevedere un massimale di almeno 1 milione di euro.

2) Sede e personale dipendente

1. La Camera Arbitrale svolge le proprie funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, ovvero presso locali messi a disposizione dallo stesso Consiglio dell'Ordine.
2. La Camera Arbitrale si avvale del personale dipendente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

3) Organi e funzioni della camera e criteri di designazione degli arbitri

3.a) Il Consiglio Direttivo

1. La Camera Arbitrale è amministrata dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 componenti, nominati con delibera dal Consiglio dell'Ordine e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza; almeno 3 componenti devono essere membri del Consiglio dell'Ordine in carica.
3. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità e competenza:
a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive;
e) essere iscritto al proprio Albo professionale da almeno 10 anni.
4. Il Consiglio Direttivo resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato e, comunque, sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio dell'Ordine provvede alla sostituzione, nominando

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39
www.ordineavvocatimantova.it
E-mail: camera.arbitrale@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. camera.arbitrale.pec@avvocatimantova.it

un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte del nuovo Consiglio dell'Ordine.

6. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

7. I componenti del Consiglio Direttivo, possono essere iscritti all'Albo degli Arbitri, ma per il periodo in cui ricoprono la carica di membri del Consiglio Direttivo, non possono ricoprire incarichi in procedure amministrate dalla Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, salvo che non siano espressamente e concordemente nominati dalle parti, né possono svolgere ogni altra attività che possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia della Camera Arbitrale.

8. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

9. Il Consiglio Direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al DM 34/2017.

10. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o più aree di cui alla richiamata tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione. Il Consiglio Direttivo procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

11. Il Consiglio Direttivo approva il Codice Etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.

3.b) Presidente del Consiglio Direttivo

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39
www.ordineavvocatimantova.it
E-mail: camera.arbitrale@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. camera.arbitrale.pec@avvocatimantova.it

1. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del Consiglio Direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto Presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo.
2. Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo della camera arbitrale, determinandone l'ordine del giorno.
3. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo a mezzo di posta elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica.

3.c) Segreteria

1. La Segreteria della Camera Arbitrale svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera.
2. La Segreteria svolge altresì le seguenti funzioni:
a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della Camera Arbitrale, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri, alla durata del procedimento e al relativo esito;
b) verifica la conformità della domanda di arbitrato ai requisiti formali previsti dal regolamento della Camera Arbitrale e la annota nel registro di cui alla lettera a);
c) provvede alla riscossione dei diritti di segreteria dovuti alla Camera Arbitrale;
d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;
e) provvede alle comunicazioni richieste dal Consiglio Direttivo e dagli Arbitri;
f) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.

4) Criteri per l'assegnazione degli arbitrati

1. Il Consiglio Direttivo procede alla designazione dell'arbitro o degli arbitri con la seguente modalità: in via preliminare, verificata la sussistenza dei requisiti e, qualora

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39
www.ordineavvocatimantova.it
E-mail: camera.arbitrale@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. camera.arbitrale.pec@avvocatimantova.it

non sia vietato dalla legge, saranno designati l'arbitro o gli arbitri indicati dalle parti, preferibilmente, tra coloro che sono iscritti all'Albo della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova; in difetto di scelta delle parti il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina degli arbitri scegliendoli tra gli iscritti nell'elenco degli arbitri della camera arbitrale nella sezione dell'area giuridica che risulti essere più pertinente ed affine all'oggetto del contendere, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) specifica competenza e capacità dei professionisti, favorendo la maturazione di esperienza in capo ai professionisti più giovani iscritti nell'elenco mediante il loro inserimento nei collegi arbitrali;
b) natura e/o complessità della controversia;
c) rispetto del criterio della parità di genere e della rotazione nella assegnazione degli incarichi;
d) nel caso di collegi arbitrali, è consentita, per quanto possibile ed in relazione alla materia del contendere, la formazione di collegi interdisciplinari.
2. Il Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato, dispone la cancellazione dagli elenchi dell'arbitro per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del Codice Etico.
3. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro, in ogni caso, si procede seguendo la rotazione.
4. Il Consiglio Direttivo liquida i compensi degli arbitri in conformità a quanto previsto dalle tabelle dell'allegato "Compensi".

5) Obbligo di riservatezza

1. I membri del Consiglio Direttivo, gli arbitri e il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della Camera Arbitrale, sono

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39
www.ordineavvocatimantova.it
E-mail: camera.arbitrale@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. camera.arbitrale.pec@avvocatimantova.it

tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.

2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la Camera Arbitrale può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

6) Incompatibilità e onorabilità di arbitri

6.a) Incompatibilità

1. Non possono essere nominati arbitri:

a) per il periodo in cui sono in carica, i membri del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 3.a);

b) i dipendenti della Camera Arbitrale e della Segreteria;

c) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a) e b).

2. Gli arbitri devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della Camera Arbitrale.

3. In ogni caso, l'arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali, abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di arbitrato.

4. Nel corso del procedimento gli arbitri sono tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico. Il

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39
www.ordineavvocatimantova.it
E-mail: camera.arbitrale@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. camera.arbitrale.pec@avvocatimantova.it

Consiglio Direttivo deciderà circa l'opportunità di far proseguire l'incarico all'arbitro, ovvero se avvicendarlo.

6.b) Requisiti di onorabilità

1. I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori sono i seguenti:

a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

Albo degli arbitri

1. L'Albo degli arbitri è tenuto dal Consiglio Direttivo ed è pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

2. Per l'iscrizione nell'Albo degli Arbitri gli interessati devono presentare domanda, su carta libera a mezzo pec all'indirizzo della Camera Arbitrale, allegando il proprio curriculum vitae e gli estremi della propria assicurazione professionale che preveda specificamente la copertura per l'attività prestata quale arbitro; all'atto della richiesta di iscrizione è possibile specificare fino a due indicazioni di competenza per materia.

3. Fatto salvo il rispetto delle previsioni statutarie, al fine dell'iscrizione nell'Albo degli Arbitri sono considerati requisiti comunque necessari:

- avere almeno 10 anni di iscrizione all'Albo professionale di appartenenza;
- aver partecipato ad un corso per arbitrato qualificato per arbitri ovvero aver svolto, almeno in una occasione, il ruolo di arbitro in una controversia.

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39
www.ordineavvocatimantova.it
E-mail: camera.arbitrale@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. camera.arbitrale.pec@avvocatimantova.it

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di iscrizione all'Albo a suo insindacabile giudizio e può determinare anche l'ambito di competenza.
In ogni caso i membri del Consiglio Direttivo non possono essere nominati arbitri per il periodo in cui sono in carica.

7) Elenco dei Consulenti Tecnici

1. È istituito un elenco di consulenti al quale possono essere ammessi coloro che siano iscritti ad un Albo o ad un Ruolo Professionale.
2. I richiedenti devono indicare nella domanda la propria competenza e corredare l'istanza di tutta la documentazione idonea a dimostrarne il possesso.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di iscrizione all'elenco a suo insindacabile giudizio e allo stesso modo determina l'ambito di competenza.

8) Revisione dell'Albo degli Arbitri e dell'elenco dei consulenti tecnici

1. Di regola ogni anno e comunque almeno ogni tre anni, il Consiglio Arbitrale procede alla revisione dell'Albo degli Arbitri e dell'Elenco dei Consulenti Tecnici, provvedendo alla cancellazione di coloro che dichiarano la volontà di essere cancellati, nonché alla cancellazione, a proprio insindacabile giudizio, di coloro che non siano ritenuti più idonei per qualsiasi ragione.
2. È motivo di espunzione dall'Albo o dall'Elenco la cancellazione, per un qualsiasi motivo, dall'Albo dell'Ordine o del Collegio di appartenenza.
3. In caso di condanna definitiva per un delitto non colposo, ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza, il Consiglio Arbitrale può deliberare la cancellazione dell'iscritto dall'Albo degli Arbitri o dall'Elenco dei Consulenti Tecnici. L'iscritto può essere sospeso in caso di pendenza

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39
www.ordineavvocatimantova.it
E-mail: camera.arbitrale@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. camera.arbitrale.pec@avvocatimantova.it

di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari fino a che essi non siano definiti con provvedimento irrevocabile.

Statuto approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data martedì 9 aprile 2024.

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39
www.ordineavvocatimantova.it
E-mail: camera.arbitrale@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. camera.arbitrale.pec@avvocatimantova.it